

RIDUZIONE DELLA SECONDA RATA DI ACCONTO IRPEF

Il Governo ha emanato il D.L. n.168/09 che ha la finalità di differire parte degli acconti con il saldo da effettuarsi con la dichiarazione del 2010. Si tratta, in sostanza, di una riduzione del 20% sulla misura complessiva dell'acconto per il 2009 (che non si versa a novembre ma sarà versata a giugno, se dovuta), ottenibile come segue:

imposta del 2008	Prima rata di acconto già versata (40% del totale acconto dovuto pari al 99%)	Acconto dovuto per l'intero 2009 dopo la riduzione accordata (79% anziché 99%)	Residuo da versare entro il 30.11.2009 Importo dovuto con riduzione – 1^ rata
100,00	39,60	79,00	79,00 – 39,60 = 39,40 La vecchia misura sarebbe stata di 59,40

Il versamento della quota di riduzione del 20% sarà differito, nei limiti di quanto dovuto a saldo, alla data di versamento, per il medesimo periodo d'imposta, del saldo dell'IRPEF per l'anno 2009.

Sono interessati alla riduzione **tutti i soggetti passivi IRPEF**: persone fisiche private, imprese individuali, lavoratori autonomi, collaboratori dell'impresa familiare, soci di società di persone e studi associati professionali, soci di SRL che applicano la tassazione per trasparenza.

Sono escluse dal provvedimento, invece, tutte le società di capitali.

Le **imposte interessate** dalla riduzione dell'acconto dovrebbero essere:

- l'IRPEF;
- l'imposta sostitutiva pagata dai contribuenti minimi;
- l'addizionale per il materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. porno tax);
- l'imposta pagata in Italia dai soggetti che partecipano società straniere (quadro RM).

Restano esclusi dalla riduzione, invece: IRAP, contributi previdenziali (artigiani, commercianti, gestione separata), oltre a tutte le addizionali e imposte sostitutive che non vengono pagate con un meccanismo di acconto a novembre. Per i lavoratori dipendenti (ma anche per pensionati, co.co.co., co.co.pro) che hanno presentato il modello 730, la riduzione verrà opera direttamente dal sostituto. A tal fine il comma 4 dell'art. 1 del decreto legge prevede che i sostituti d'imposta che non hanno tenuto conto della riduzione del 20% dell'acconto nel mese di novembre dovranno restituire i maggiori importi trattenuti con le retribuzioni del mese di dicembre.

Tale credito restituito al dipendente sarà compensato (verticalmente) con le ritenute del mese.

Egr. Sig.

OGGETTO: riduzione della seconda rata di acconto IRPEF

Con la presente si comunica che con la retribuzione di novembre è stata applicata la riduzione dell'acconto IRPEF previsto dal decreto legge n.168/09.

Il versamento di 20 punti percentuali dell'Acconto IRPEF per l'anno 2009 sarà posticipato, nei limiti di quanto dovuto a saldo, alla data di versamento, per il medesimo periodo d'imposta, del saldo dell'IRPEF per l'anno 2009.

Pertanto, ai sensi del decreto legge sopra indicato, in qualità di sostituto d'imposta abbiamo provveduto automaticamente a ridurre il Suo secondo o unico acconto all'IRPEF per l'anno 2009.

Restiamo a Sua disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.

Fac simile 2: riduzione della seconda rata di acconto IRPEF – Rimborso con la retribuzione di dicembre

Egr. Sig.

OGGETTO: riduzione della seconda rata di acconto IRPEF – Rimborso con la retribuzione di dicembre

Con la presente si comunica che con la retribuzione corrisposta nel mese di novembre non è stato possibile applicare la riduzione di 20 punti percentuali sull'acconto IRPEF per l'anno 2009 così come prevista dal decreto legge n.168/09.

Pertanto, con la retribuzione di dicembre, Le sarà rimborsata la predetta somma in eccedenza con la voce paga: RESTITUZIONE ACC.TO IRPEF D.L. n.168/09

Si ricorda inoltre che, secondo quanto disposto dalla norma, il versamento di 20 punti percentuali dell'Acconto IRPEF per l'anno 2009 sarà posticipato, nei limiti di quanto dovuto a saldo, alla data di versamento, per il medesimo periodo d'imposta, del saldo dell'IRPEF per l'anno 2009.

Restiamo a Sua disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.